

INFORMATIVA N. 6 / 2014

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI LEGALI DI MORA PER TARDIVI PAGAMENTI**

Riferimenti Legislativi: **D.Lgs. N. 231/2002, D. Lgs N. 192/2012**

Il decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al decreto n. 231 del 9 ottobre 2002, applicabili alle **transazioni commerciali** concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Si ricorda che il decreto n. 231/2002 prevede il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del prezzo addebitato. La normativa si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali.

Per **transazioni commerciali** si intendono i contratti, comunque denominati, **tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni**, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. Per espressa previsione del D.lgs. e solo ai fini dell'applicazione delle norme in esso disciplinate, la definizione di imprenditore comprende *anche i soggetti esercitanti una libera professione*.

Sotto l'aspetto **oggettivo**, non sono interessati dalla normativa i privati e gli enti associativi aventi scopo non economico (associazioni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d'impresa.

Sotto l'aspetto **oggettivo**, la norma esclude espressamente i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danno, compresi quelli effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Il tasso di mora per le **transazioni commerciali concluse con decorrenza 1 gennaio 2013** è pari al saggio di interesse della B.C.E. **+ 8 punti** (per le transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012 la maggiorazione è di 7 punti).

Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purchè ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Con apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare in G.U., viene fissata la misura del tasso per ogni semestre.

Gli interessi decorrono ora (per le transazioni concluse dal 1 gennaio 2013) automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento, senza obbligo di costituzione in mora:

- **30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento;**
- **30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi**, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;
- **30 giorni dall'accettazione / verifica** (prevista dalla Legge o dal contratto) **della conformità** dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento "in epoca non successiva a tale data".

Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono **derogare**, definendo termini di pagamento superiori ai suddetti termini. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, deve essere **pattuita espressamente e provata per iscritto**.

Anche nelle transazioni con la Pubblica amministrazione possono essere definiti termini di pagamento superiori ai suddetti "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione". Anche in tal caso gli stessi devono essere pattuiti in **forma scritta e non possono comunque superare i 60 giorni**.

I termini di "30 giorni", ai sensi del citato comma 2, sono raddoppiati (**diventano 60 giorni**) se il debitore è:

- **impresa pubblica;**
- **Ente Pubblico "riconosciuto" che fornisce assistenza sanitaria.**

In presenza di una procedura di conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce / prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia:

- concordata dalle parti in forma scritta;

- prevista nella documentazione di gara;
- non sia gravemente iniqua.

Nel caso di **rateazione** del pagamento del corrispettivo dovuto, gli **interessi moratori** si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute.

Gli **interessi moratori** quindi possono essere:

- **interessi legali di mora** (calcolati applicando il tasso di interesse definito dalla B.C.E maggiorato di 8 punti)
oppure
- **interessi concordati tra le imprese** (applicando un tasso diverso purchè non iniquo, concordato dalle parti).

NOVITÀ : in caso di ritardato nel pagamento delle somme dovute, **il creditore ha diritto**, oltre agli interessi di mora,

- **al rimborso delle spese di recupero crediti;**
- **ad un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.**

Esclusione IVA: sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, le somme addebitate a titolo di interessi di mora costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA (art. 15, comma 1, n. 1, D.P.R 633/72). Dovrà essere applicata una **marca da bollo da €2,00**

Trattamento fiscale: in deroga al generale principio di competenza, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

Per il calcolo degli interessi si utilizza la formula del **Regime dell'Interesse Semplice:**

$$I = C \times i \times t : 365$$

- I** = interessi moratori
- C** = capitale (imponibile + iva) non pagato alla scadenza concordata
- i** = tasso d'interesse %
- t** = giorni di tardività, compreso il giorno del mancato pagamento

**TABELLA RIASSUNTIVA PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI
CONCLUSE ENTRO IL 31.12.2012**

PERIODO		TASSO		TASSO COMMERCIALE (B.C.E. + 7)
DAL	AL	TASSO B.C.E.	Gazzetta Ufficiale	Tasso Applicabile
07/11/2002	31/12/2002	3,35%	N.33/2003	10,35%
01/01/2003	30/06/2003	2,85%	N.33/2003	9,85%
01/07/2003	31/12/2003	2,10%	N.160/2003	9,10%
01/01/2004	30/06/2004	2,02%	N.11/2004	9,02%
01/07/2004	31/12/2004	2,01%	N.159/2004	9,01%
01/01/2005	30/06/2005	2,09%	N.5/2005	9,09%
01/07/2005	31/12/2005	2,05%	N.174/2005	9,05%
01/01/2006	30/06/2006	2,25%	N.10/2006	9,25%
01/07/2006	31/12/2006	2,83%	N.158/2006	9,83%
01/01/2007	30/06/2007	3,58%	N.29/2007	10,58%
01/07/2007	31/12/2007	4,07%	N.175/2007	11,07%
01/01/2008	30/06/2008	4,20%	N.35/2008	11,20%
01/07/2008	31/12/2008	4,10%	N.169/2008	11,10%
01/01/2009	30/06/2009	2,50%	N.26/2009	9,50%
01/07/2009	31/12/2009	1,00%	N.199/2009	8,00%
01/01/2010	30/06/2010	1,00%	N.40/2010	8,00%
01/07/2010	31/12/2010	1,00%	N.190/2010	8,00%
01/01/2011	30/06/2011	1,00%	N.31/2011	8,00%
01/07/2011	31/12/2011	1,25%	N.165/2011	8,25%
01/01/2012	30/06/2012	1,00%	N.22/2012	8,00%
01/07/2012	31/12/2012	1,00%	N. 162/2012	8,00%
01/01/2013	30/06/2013	0,75%	N. 14/2013	7,75%
01/07/2013	31/12/2013	0,50%	N. 166/2013	7,50%
01/01/2014	30/06/2014	0,25%	N. 51/2014	7,25%

**TABELLA RIASSUNTIVA PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI
CONCLUSE A PARTIRE DAL 01.01.2013**

PERIODO		TASSO		TASSO COMMERCIALE (B.C.E. + 8)
DAL	AL	TASSO B.C.E.	Gazzetta Ufficiale	Tasso Applicabile
01/01/2013	30/06/2013	0,75%	N. 14/2013	8,75%
01/07/2013	31/12/2013	0,50%	N. 166/2013	8,50%
01/01/2014	30/06/2014	0,25%	N. 51/2014	8,25%

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI
CHIARIMENTI.

Distinti saluti

Verona, 04.03.2014

avv. Luigi Borsaro